

COPIA

CIRCOLO NAUTICO PORTO SANTA MARGHERITA ASD  
Via Pigafetta, 18 - P.to Santa Margherita  
30020 Caorle (VE)  
C.F. 83002970271

ESENTE BOLLO art. 90 comma 6 L. 289/2002

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 19 agosto 2012 alle ore 20.35 presso la sede del Circolo Nautico P. Santa Margherita in Via Pigafetta 18, Caorle (VE), località Porto Santa Margherita, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. modifica dello statuto (ai sensi dell'art. 22 dello statuto vigente).

Sono presenti 19 soci ordinari con diritto di voto.

Il Presidente CNSM Sig. Gian Alberto Marcorin assume la presidenza dell'assemblea. Il segretario Sig.ra Anna Dal Pin accusa un malore e viene sostituita nel ruolo di segretario dell'assemblea dalla consigliera Silvia Traunero, con l'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea dando lettura della convocazione dalla quale si evince che l'assemblea è riunita in seconda convocazione e può quindi deliberare ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto.

Segue disamina dell'argomento all'ordine del giorno da parte del Presidente Marcorin che illustra la necessità di adottare uno statuto aggiornato alla realtà del sodalizio e in linea con quanto prescritto dalla F.I.V.

Il Presidente Marcorin procede quindi alla lettura del nuovo statuto e ne chiede ai soci l'approvazione. Il socio Avv. Chiara Frare fa notare dei refusi di punteggiatura e ortografia e precisamente:

- art. 2 punto 1: mancanza del punto finale nella frase.
- art. 2 punto 2: "...la pratica della dette discipline." sostituire della con delle.
- art. 13, punto 1, rigo VI°: "...numero dei componenti il Consiglio..." sostituire il con del.

Viene dato mandato al Presidente Marcorin di omologare tali refusi per la registrazione dello statuto con l'approvazione dell'assemblea.


Lo statuto viene approvato con:

- n. 19 voti favorevoli;
- n. 0 voti contrari;
- n. 0 astenuti.


L'assemblea viene chiusa alle ore 21.15 non essendovi più nulla da deliberare relativamente all'ordine del giorno.

Caorle, 19.08.2012

Il presidente




Il Segretario dell'Assemblea



AMMINISTRAZIONE DELLE ENTRATE - Ufficio di Stato  
 N. 3854  
 Esiti € 168,00



IL FUNZIONARIO



## STATUTO SOCIALE

### **ART. 1 Denominazione e Sede**

E' costituita in Caorle (VE) una Associazione Sportiva Dilettantistica sotto la denominazione di "Circolo Nautico Porto Santa Margherita Associazione Sportiva Dilettantistica" in sigla CNSM.

### **ART. 2 Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e degli sports del mare intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratiche sportive delle discipline sopra indicate. Nelle proprie sedi, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si

deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

4. L'Associazione è o sarà affiliata, per i diversi sports praticati, alle relative Federazioni Sportive aderenti al C.O.N.I. del quale accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.

5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

### **Articolo 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita

esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della F.I.V. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio

Direttivo e le sedi sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento della quota associativa e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 - Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8 – Convocazione, funzionamento dell'assemblea, candidature e modalità di votazione**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o sms. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente

intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

11. La candidatura del Presidente, accompagnata dalla lista dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta da almeno 20 soci aventi diritto di voto e depositata in segreteria non meno di sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.

12. Ogni socio può sottoscrivere soltanto una candidatura.

13. Risulta eletto alla carica di Presidente, durante l'assemblea, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, purchè non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche o gli astenuti; qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una seconda votazione cui sono ammessi solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche o gli astenuti.

14. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta le candidature decadono ed è convocata una nuova assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

15. Nelle votazioni di cui ai commi precedenti risultano altresì eletti i componenti del Consiglio Direttivo, come designati nella lista che accompagna la candidatura del Presidente eletto.

#### **Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica e delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto, non sono previste deleghe.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

#### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e

modalità di liquidazione.

#### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da più di tre membri, il tesoriere potrà essere eletto come carica autonoma. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo vigente alla data di adozione di questo statuto, rimane invariato in deroga a quanto stabilito al presente Articolo 13 comma 1.

Ciò fino alla scadenza del mandato e/o nelle ipotesi di scioglimento e/o dimissioni e/o altre ipotesi previste dal presente statuto.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e devono essere messe a disposizione di tutti gli associati, fatti salvi i diritti tutti relativi alla privacy, nonché nel rispetto della riservatezza personale.

6. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo debbono partecipare alle adunanze del Consiglio stesso ed in caso di impedimento debbono giustificare in tempo la loro assenza; dopo tre assenze consecutive ingiustificate decadono dalla carica.

#### **Articolo 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla naturale scadenza del proprio mandato.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

#### **Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale.

e) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

g) può emanare un regolamento interno; può modificare le clausole del medesimo ed ha la competenza e facoltà di emanare tutte quelle norme compatibili col presente Statuto, necessarie al buon andamento, incremento e funzionalità del Club.

g) è in facoltà del Consiglio Direttivo di affidare temporaneamente incarichi speciali a Soci ritenuti particolarmente adatti.

h) determinare annualmente la quota associativa per l'esercizio successivo.

#### **Articolo 17 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

#### **Articolo 18 - Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 - Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione.

#### **Articolo - 20 Il rendiconto**

1. Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

#### **Articolo - 21 Anno Sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo - 22 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.